



Le Capitanerie di Porto Guardia Costiera nella lotta e contrasto alle ecomafie ed il protocollo d'intesa del Ministero dell' ambiente della tutela del territorio e del mare e della Direzione Nazionale Antimafia

A cura di Cristian Rovito

DOCUMENTI

2010

INformazione

Nello scorso mese di ottobre, presso la sala stampa di Palazzo Chigi, il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare insieme al Procuratore Nazionale Antimafia, hanno sottoscritto un "protocollo di intesa tra Ministro e DNA, volto a "rafforzare il coordinamento e le attività investigative nella lotta alle ecomafie". In tale protocollo d'intesa è stato interessato anche il Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera.

Nell'ultimo "Rapporto Ecomafia" pubblicato da Legambiente è stato evidenziato come il mondo delle ecomafie e della criminalità ambientale è in lenta ma continua evoluzione, evidenziando caratteri sistemici di estrema flessibilità e dinamicità al punto da potersi identificare in una connotazione sempre più transnazionale. Benché il termine "ecomafie" sia certamente una definizione di carattere prettamente giornalistico, nessun dubbio potrebbe essere eccepito sulla discendente e stretta connessione con i fenomeni, ormai giornalieri, di devianza criminale ambientale¹.

*La parola **ecomafia** è un neologismo coniato da Legambiente per indicare le organizzazioni criminali che commettono reati arrecanti danni all'ambiente. In particolare sono generalmente definite ecomafie le associazioni criminali dedite al traffico e smaltimento illegale di rifiuti e all'abusivismo edilizio di larga scala. Parallelamente a queste attività criminali, trovano spazio attività quali l'escavazione abusiva, il traffico di animali esotici, il saccheggio dei beni archeologici e l'allevamento di animali da combattimento (da cui sono stati coniat i termini di zoo mafia, archemafia, etc.). Sempre secondo il rapporto Ecomafia 2009 il giro d'affari sarebbe stimabile in circa 20,5 miliardi di euro all'anno. Le regioni ove si registrano il maggior numero di reati ambientali sono nell'ordine Campania, Sicilia, Calabria e Puglia, le stesse in cui sono presenti le principali organizzazioni mafiose italiane.*

Le attività istituzionali in materia ambientale svolte dal Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera a seguito dell'emanazione da parte del legislatore nazionale dall'ormai conosciuto nella prassi Testo unico Ambientale - Decreto Legislativo 152/06 come modificato dal D. Lgs 04/2008 - derivano essenzialmente dagli artt. 135 e 195.

L'art. 135 - "Competenza e giurisdizione", al comma 2 dispone:

*"Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento provvede il Comando Carabinieri Tutela Ambiente (C.C.T.A.); può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato. **Il Corpo delle capitanerie di porto, Guardia costiera, provvede alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni di cui alla parte terza del presente decreto quando dalle stesse possano derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero**".*



L'art. art. 195 - "Competenze dello Stato", al comma 5 dispone, invece, che:

*"Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché della **repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti provvedono il Comando Carabinieri Tutela Ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di porto**; può altresì intervenire il Corpo forestale dello Stato e possono concorrere la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato".*

Nelle premesse enucleate nel protocollo di intesa si registrano tre "considerato" che meritano di essere menzionati.

Con il primo si fa riferimento al diretto e primario interesse che la Direzione Distrettuale Antimafia ha in merito alla conoscenza di informazioni essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali di contrasto alla criminalità mafiosa, secondo la disciplina di cui all'art. 371bis del c.p.p..

L'art. 371bis c.p.p. si occupa dell'attività di coordinamento del Procuratore Nazionale Antimafia per quanto attiene le a lui riconosciute funzioni in materia di procedimenti per i delitti di cui all'art. 51, comma 3bis c.p.p.:

- delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416 (associazione per delinquere), 416bis (associazione di tipo mafioso), 416ter (scambio elettorale politico mafioso) e 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione);
- delitti previsti dall'art. 74 del D.P.R. 09.10.1990, n. 309 - *Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*;
- delitti previsti e puniti dall'art. 291quater del testo unico approvato con D.P.R. n. 43 del 23.01.1957 - approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale - contrabbando.

Da un punto strettamente organizzativo connesso all'obbligo dell'azione penale da parte dei magistrati riconosciuto ai sensi dell'art. 112 della Costituzione, occorre evidenziare che nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dai magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (Art. 51, comma 1, lett. a c.p.p.). Ad esempio, essendo Trieste sede distrettuale, quindi di Corte d'Appello, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste indagherà sui reati sopra ricordati.

Con il secondo si fa invece riferimento all'attività in capo al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per quanto concerne la vigilanza sulla gestione dei rifiuti e l'adozione di tutte le iniziative amministrative e d'impulso legislativo volte a contrastare gli illeciti traffici nella citata gestione.

Si fa esplicito riferimento alle determinazioni di indirizzo politico – amministrativo, o più semplicemente ai provvedimenti di alta – amministrazione, spettanti agli organi politici ed all'esecutivo, unici destinatari di funzioni politico – governative.

Con il terzo, infine, si fa riferimento alle intrinseche esigenze investigative della Direzione Nazionale Antimafia di acquisizione di ogni utile informazione sui fatti di rilevanza penale concernenti il ciclo dei rifiuti che saranno accertati dal Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare nell'espletamento delle sue funzioni attraverso gli organi periferici all'uopo preposti.

Nel protocollo d'intesa (art. 1 comma 1), è prevista la trasmissione trimestrale, salvo casi di particolare urgenza, da parte del Ministero alla DNA delle informative di reato ambientale ex. art 347 c.p.p. inoltrate dagli organi da esso dipendenti per i fatti accertati nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali (ad esempio: le notizie di reato inoltrate all'A.G. dalla Guardia Costiera, dai Nuclei Operativi Ecologici dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza, dalle Polizia Municipali, dalle Polizia Provinciali, etc.).

In particolare, la trasmissione dovrà interessare le fattispecie illecite previste e punite dagli artt. 259 e 260 del Testo unico ambientale ovvero rispettivamente: "Traffico illecito di rifiuti" e "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti".

Di contro, la DNA, nei limiti del segreto investigativo e nel rispetto delle proprie competenze, annualmente comunicherà al Ministero gli esiti della propria attività di coordinamento in tema di infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore della gestione dei rifiuti.

Elemento sicuramente innovativo per l'attività investigativa degli organi di Polizia Giudiziaria e quindi anche del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, con o attraverso i Nuclei Speciali di Intervento (NSI) posti alle dirette dipendenze del Comandante Generale, è la possibilità di accedere ai dati, alle notizie ed alle informazioni riguardanti le attività di istituti relativi a soggetti presenti nella banca dati SIDDA – SIDNA che abbiano quali "fonti informative" atti non coperti da segreto istruttorio, né da riservatezza investigativa, previa emanazione di una apposita disciplina da parte delle "rispettive strutture".

L'art. 2 del protocollo d'intesa ha poi provveduto ad istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un "Gruppo Operativo" composto da 12 unità di personale specializzato di cui:

- 3 designate dalla Direzione Nazionale Antimafia;
- 3 designate dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- 1 designato dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA;
- 1 designato dal Comando Generale Carabinieri per la tutela dell'ambiente;
- 1 designato dal Corpo forestale dello Stato;
- **1 designato dal Corpo delle Capitanerie di porto Guardia Costiera;**
- 1 designato dalla Polizia di Stato;
- 1 designato dalla Guardia di Finanza.

Sul sito istituzionale del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare è possibile visionare e scaricare il testo completo del protocollo d'intesa: www.minambiente.it.

Cristian Rovito

¹ Per una più approfondita disamina vds in merito "Le ecomafie: crimine senza vittime?" a cura del dott. Paolo VERRI su www.dirittoambiente.net;

² Vds. anche "Rapporto Ecomafia 2009: le storie e i numeri della criminalità ambientale" di Legambiente – edito da Edizioni Ambiente.

Pubblicato il 28 febbraio 2010

Vuoi esprimere la tua opinione sull' argomento?

Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:

redazione@dirittoambiente.net